



# COMUNE DI MONTERODUNI

Provincia di Isernia

Cod. Fisc. 80001790940

Part. IVA 00201720943

telefono 0865/491586

Piazza Municipio

telefax 0865/491391

## Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio

N. 10 del 28-09-2020

### Oggetto: Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

L'anno duemilaventini il giorno ventotto del mese di Settembre dalle 13:50 negli uffici comunali

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA GIUSEPPINA FERRI

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PASQUALE DE FALCO, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATA** la L. 27.12.2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020) che all'art. 1 commi *da 784 a 815* introduce una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, questi commi:

- intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o che vengano effettuati mediante il sistema di versamenti unitari o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;
- disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- disciplinano puntualmente, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

#### CONSIDERATO

- che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le entrate comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale, e le relative forme di gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, salvo il rispetto dell'art. 23 della Costituzione, per quanto concerne la indicazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei tributi;
- che in base alla suddetta disposizione i comuni, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione

dei tributi e delle altre entrate, possono affidare la riscossione a soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del medesimo decreto legislativo oppure, in alternativa, incaricare della riscossione l' Agenzia delle Entrate Riscossione in virtù dell'art. 1 del D.L. 22/10/2016 n.193;

**VISTO** l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che è possibile disciplinare le forme di riscossione in base a quanto delineato dall'art. 52 già citato;

**CONSIDERATO** che in base a quanto disposto:

- dall'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo...”*;

- dall'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, “ che all'art. 107, comma 2, p

**DATO ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01.01.2020;

**VISTO** l'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;

**RAVVISATA** pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione del tributo e la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta;

**RICHIAMATO** il D.L. 30.04.2019 n. 34 che disciplina l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e le modalità di versamento da parte dei contribuenti;

**PRESO ATTO**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**DATO ATTO** del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

## **D E L I B E R A**

**APPROVARE** il "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**DARE ATTO** che il "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con il

presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2020;

**DISPORRE** la trasmissione telematica della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

**DEMANDARE** al Servizio competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del "Regolamento generale delle entrate Comunali e accertamento con adesione" contestualmente alla pubblicazione della presente;

stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la nuova disciplina regolamentare

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
DOTT.SSA GIUSEPPINA FERRI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. PASQUALE DE FALCO

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Monteroduni, 28-09-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. PASQUALE DE FALCO

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*



**COMUNE DI MONTERODUNI**  
Provincia di Isernia

---

**Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del  
Consiglio  
AREA TRIBUTI**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE  
COMUNALI – APPROVAZIONE.**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

|  FAVOREVOLE

| |  CONTRARIO

Monteroduni, 16-09-2020

**IL RESPONSABILE  
AREA TRIBUTI  
ARCH. ITALIA BIELLO**

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*



# COMUNE DI MONTERODUNI

Provincia di Isernia

---

## Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio AREA TRIBUTI

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE  
COMUNALI – APPROVAZIONE.**

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 151, co. 4°, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Monteroduni, 28-09-2020

**IL RESPONSABILE  
AREA TRIBUTI  
AURORA VERRECCHIA**

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

**COMUNE DI MONTERODUNI  
(Provincia di Isernia)**

**Regolamento per la riscossione coattiva  
delle entrate comunali**

Approvato con delibera di C.C. n. ---- del -----

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Recupero bonario _____	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario _____	3
Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale _____	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva _____	4
Articolo 6 – Interessi moratori _____	4
Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica _____	5
Articolo 8 -Rateizzazione _____	5
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili _____	6
Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento _____	6
Articolo 11- Disposizioni finali _____	6

## **Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

### **Articolo 2 - Recupero bonario**

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine **non inferiore a quindici giorni per ottemperare**.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

### **Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.



4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato di norma, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Articolo 5 - Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Trivento;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

#### **Articolo 6 – Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

#### **Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

#### **Articolo 8 -Rateizzazione**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate.

2. L'importo da rateizzare, con riferimento agli oneri di riscossione, ulteriori interessi maturati e a qualsiasi altro onere e costo aggiuntivo, è quello riferito alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

3. Il debitore, prima di attivare la rateizzazione dovrà versare il 15% del dovuto con un minimo di € 50.00. L'attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla richiesta di rateizzazione.

4. Se l'importo totale del debito (al lordo dell'acconto del 15%) di cui viene chiesta la rateizzazione è superiore ad € 4.000,00 alla domanda deve essere allegata idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, valida per il periodo di ammortamento e comunque fino alla liberatoria comunale.

5. Il piano di ammortamento rateale è elaborato con il metodo "francese" a rate posticipate e costanti, così articolato:

a) importo minimo della rata non inferiore a euro 50,00

b) numero minimo di rate = 3 con i seguenti massimali

- fino a euro 1000,00 massimo 12 rate mensili;
- da euro 1000,01 a euro 2000,00 massimo 18 rate mensili;
- da euro 2000,01 a euro 4000,00 massimo 24 rate mensili;
- oltre 4.000,01 fino a 36 rate mensili.

6. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare, oppure dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione.

7. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

8. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

9. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

10. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

11. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

12. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

13. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

14. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

#### **Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili**

1. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

#### **Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### **Articolo 11- Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.  
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Il Responsabile del servizio proponente  
Arch. Italia Biello

*Italia Biello*

